



COMUNE DI PONT CANAVESE

- Città Metropolitana di Torino -

Organo di revisione

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLO SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 PER LA CESSIONE DI QUOTE DI CAPACITA' ASSUNZIONALI DEI COMUNI DI FRASSINETTO, INGRIA, NOASCA, PONT CANAVESE, RONCO CANAVESE E VALPRATO SOANA ALL'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 267/2000

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Davide Marro

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

*Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili*

Via Don Cignetti, 39 - 10019 Strambino (To)

Tel. 0125.739956 - Cell. 329.3355583

E-mail: davidemarrodotecom@cert.legalmail.it



COMUNE DI PONT CANAVESE

- Città Metropolitana di Torino -

Organo di Revisione Verbale n. 7 del 20/02/2026

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLO SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 PER LA CESSIONE DI QUOTE DI CAPACITA' ASSUNZIONALI DEI COMUNI DI FRASSINETTO, INGRIA, NOASCA, PONT CANAVESE, RONCO CANAVESE E VALPRATO SOANA ALL'UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 267/2000

L'organo di revisione, esaminato lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, di cui all'ALLEGATO A) alla **proposta di Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 11/03/2026**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, **avente ad oggetto la cessione di quote di capacità assunzionali dei Comuni di Frassinetto, Ingria, Noasca, Pont Canavese, Ronco Canavese e Valprato Soana all'Unione montana Valli Orco e Soana in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.**

VISTO

- ❑ Le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL)
- ❑ Il D.Lgs. 23/6/2011 n.118.
- ❑ I principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali.
- ❑ I principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
- ❑ Lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione.
- ❑ Il regolamento comunale di contabilità.
- ❑ La **proposta di Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 11/03/2026**
- ❑ I pareri favorevoli sulla proposta, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato e in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

PRESENTA

L'allegata relazione quale parere sul suddetto **schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.**

SOMMARIO

VERIFICHE PRELIMINARI

CONCLUSIONI

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto **MARRO Davide** revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, ricevuto in data **14/03/2026**, per posta elettronica, **lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, avente ad oggetto la cessione di quote di capacità assunzionali dei Comuni di Frassineto, Ingria, Noasca, Pont Canavese, Ronco Canavese e Valprato Soana all'Unione montana Valli Orco e Soana in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000;**

PREMESSO che:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 riguardante le capacità assunzionali aggiuntive ed il conseguente DPCM attuativo del decreto stesso non trovano ad oggi applicazione – ex delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 4/2021 - per le Unioni dei Comuni essendo lo stesso espressamente applicabile esclusivamente ai Comuni;
- l'art. 32 D.Lgs 267/2000 stabilisce che: *"(...) L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. (...) All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte (...)";*
- le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale;

CONSIDERATO

- che la Corte dei Conti Veneto, sezione regionale di controllo con deliberazione n. 143/2025, nell'affrontare il coordinamento tra la disciplina della capacità assunzionale introdotta dal D.L. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020 per i comuni "virtuosi" e il regime speciale delle Unioni di Comuni, ha evidenziato che l'Unione può assumere autonomamente applicando la regola del 100% del turn over ai sensi della legge 208/2015 (ovvero con spazi propri) ovvero con spazi ceduti dai Comuni ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; In tale ipotesi come evidenziato dalla Corte dei Conti Toscana con deliberazione n. 158 del 2023 all'Unione si trasferiscono anche i corollari del regime comunale:
 - deroga ai commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006 (secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del D.M. 17/03/2020);
 - adeguamento del tetto del trattamento accessorio (art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ultimo periodo);
- che alla luce della sopra richiamata giurisprudenza le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto quale maggiore spesa propria ai fini dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;
- che la Corte dei Conti del Piemonte, sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 87 del 20 giugno 2022 ha esposto come segue l'applicazione della normativa vigente sulla tematica di cui in oggetto:
 - i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di comuni vanno considerati secondo il criterio del "cumulo" ovvero "le spese di personale e le facoltà assunzionali sono da considerare in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di

compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata;

- la disciplina della facoltà assunzionale prevista dall'art. 33 del d.l. 34/2019 (convertito in legge 58/2019) e dal successivo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 si applica solo ai comuni e non alle unioni;
- come confermato dalla deliberazione n. 4/2021/QMIG della Sezione delle Autonomie, le facoltà assunzionali delle Unioni di comuni risultino disciplinate dalla fattispecie normativa di cui all'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che consente il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;

VISTA

- la recente circolare prot. 175706 del Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato recante "Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1 bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge n.69 del 09/05/2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni", la quale in merito alle Unioni di comuni rimarca quanto segue: "a legislazione vigente le Unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale:
 - utilizzando gli spazi assunzionali propri con la regola del turn over al 100 per cento sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 229 della legge 208/2015, come confermato dalla Corte dei Conti – Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 4 del 2021;
 - utilizzando spazi assunzionali ulteriori ceduti dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 22 comma 5 bis del decreto legge n. 50 del 2017";
- gli orientamenti formulati dal Consiglio di Stato – sezione V con sentenza n. 7605 del 2024, che fa proprie le indicazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale per il Veneto contenute nella deliberazione n. 5 del 2022 e consentono la cessione di facoltà assunzionali aggiuntive alle Unioni di comuni da parte dei comuni che aderiscono alle stesse, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato introdotte dall'art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, n. 155 del 28/11/2025, secondo cui: "I comuni che partecipano all'Unione, nell'attribuire a tale gestione associata una parte delle proprie competenze e funzioni, trasferiscono al nuovo ente locale, così costituitosi, anche le relative risorse umane (o la relativa capacità assunzionale) e strumentali, con conseguente finanziamento dei relativi costi del personale compreso il salario accessorio. Quanto alla misura di tale partecipazione, questa è determinata dagli accordi convenzionali stipulati in sede di costituzione dell'Unione e disciplinata secondo i criteri individuati dallo Statuto dell'Unione stessa, nel rispetto dei criteri di contenimento della spesa dettati ope legis dall'art. 32, comma 5, del TUEL e del perseguimento dell'obiettivo a regime di progressivo risparmio della spesa in materia di personale".

RILEVATO che l'Unione montana al fine di definire le capacità assunzionali dei comuni aderenti e del rispetto del limite di spesa del personale ai sensi di legge dei comuni stessi e dell'Unione cumulativamente ha affidato con determinazione n. 285 del 01/08/2025 specifico incarico a società qualificata per la formazione del personale in ambito di calcolo della facoltà

assunzionale dell'Unione montana e dei comuni aderenti, che ha permesso di acquisire la documentazione utile riguardante ciascun ente.

CONSTATATE le esigenze assunzionali a tempo indeterminato dell'Unione montana, evidenziate nella nota di aggiornamento al D.U.P.S 2026-2028, approvata con deliberazione della Giunta dell'Unione montana n. 71 del 25/11/2025 con particolare riferimento all'esigenza nel corso dell'anno 2026 di porre in essere una procedura finalizzata alla fruizione di quote di capacità assunzionali da parte dei Comuni aderenti ai sensi del D.L. 34/2019, al fine di poter assumere un'unità di personale (tramite procedura concorsuale pubblica) nell'Area dei Funzionari (ex-categoria D) a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Amministrativo quale necessaria sostituzione dell'unità a tempo pieno e determinato ex-art.110 dimessasi a gennaio 2025.

EVIDENZIATO che nelle conferenze dei Sindaci dell'Unione montana tenutesi rispettivamente il 20/10/2025 e il 16/01/2026 è emersa all'unanimità degli amministratori intervenuti l'esigenza di far fronte alla carenza di organico riguardante il settore della polizia locale associata tra i Comuni tramite l'Unione montana, prevedendo di porre in essere nell'anno 2026 una procedura finalizzata alla fruizione di quote di capacità assunzionali da parte dei Comuni aderenti aventi disponibilità di capacità assunzionali ai sensi del D.L. 34/2019, al fine di poter assumere un agente di polizia locale (tramite scorrimento di graduatoria di soggetti idonei) nell'Area degli istruttori (ex-categoria C) a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Polizia Locale dell'Unione montana.

TENUTO CONTO che nella Conferenza dei Sindaci dell'Unione montana tenutasi il 10/03/2026, sulla base delle risultanze delle verifiche puntuali predisposte in ogni ente, si sono definiti criteri, modalità e quantificazione delle quote a regime di capacità assunzionale dal margine di espansione 2025 che ciascun comune è nelle condizioni di poter cedere all'Unione montana ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 del 2000, come modificato dall'art. 22 comma 5 bis del decreto legge n. 50 del 2017.

DATO ATTO

- che l'Unione montana Valli Orco e Soana non ha propria capacità assunzionale, non applicandosi ad essa il D.L. 34/2019 come sopra evidenziato e conseguentemente risulta necessario, al fine di procedere a nuove assunzioni fuori dal turn over, sottoscrivere apposito accordo con i comuni aderenti che sono nella possibilità di cedere capacità assunzionali in quanto comuni "virtuosi" ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020.
- che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONCLUSIONI

ESPRIME parere favorevole per l'approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, di cui all'ALLEGATO A) alla **proposta di Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 14/03/2026**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, **avente ad oggetto la cessione di quote di capacità assunzionali dei Comuni di Frassinetto, Ingria, Noasca, Pont Canavese, Ronco Canavese e Valprato Soana all'Unione montana Valli Orco e Soana in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.**

Strambino, 15/03/2026

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Davide Marro
 Dottore Commercialista
 Revisore Contabile
 Dottori Commercialisti
 e degli Esperti Contabili
 Via Don Cignetti, 39 - 10019 Strambino (To)
 Tel. 0125.739956 - Cell. 329.3355583
 E-mail: davidemarrodotoom@cent.legalmail.it

